

ACCORDO PARASOCIALE TRA

I soci fondatori della società consortile **“INNOVA.COM – Società Consortile a Responsabilità Limitata”** (in forma abbreviata, **“INNOVA.COM Soc. Cons. a r.l.”**), che viene costituita in data 28 settembre 2006:

- Associazione Esercenti e Commercianti della provincia di Bergamo, con sede in Bergamo Via Borgo Palazzo n. 137
- Associazione dei Commercianti del Turismo e dei Servizi della provincia di Cagliari, con sede in Cagliari Via Santa Gilla n. 6
- Associazione Commercianti Mobili e Arredamento di Milano e Provincia, con sede in Milano Corso Venezia n. 47/49
- Unione del Commercio Turismo e Servizi della provincia di Piacenza, con sede in Piacenza Strada Bobbiese n. 2
- Arredanet Srl, con sede in None (Torino) Via Sestriere 87
- Calligaris SpA, con sede in Manzano (Udine) Viale Trieste n. 12
- Doimo City Line SpA, con sede in Mosnigo di Moriago (Treviso) Via Montegrappa n. 142
- Eupragma Srl, con sede in Udine Via delle Erbe n. 9
- Federmobili Società di Servizi Srl, con sede in Milano, Corso Venezia n. 49
- Gruppo Giovani Imprenditori di Federmobili – GIF, con sede in Milano, Corso Venezia n. 49
- Logotel SpA, con sede in Milano Via Ventura n. 15
- Moroso SpA, con sede in Cavalicco (Udine) Via Nazionale n. 60
- Poli.Design Consorzio del Politecnico di Milano, con sede in Milano Via Durando n. 38/A
- Snaidero Rino Spa, con sede in Majano (Udine) V.le Rino Snaidero Cav. del Lavoro n.15
- Studio AnSCO Srl, con sede in Lissone (Milano) P.za Giorgio La Pira 4
- Tiziana e Giuseppe Mascheroni SpA, con sede in Mariano Comense (Como) Via IV Novembre n. 72

PREMESSO CHE

- 1) la suddetta società consortile è nata su iniziativa di Federmobili - Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento;
- 2) ai sensi dell'art. 7 dello statuto della società consortile, oltre a Federmobili, al GIF - Giovani Imprenditori di Federmobili, a Confcommercio nazionale e ad altre associazioni e sindacati nazionali di categoria del sistema arredo, direttamente o attraverso società o enti che ne siano emanazione, potranno fare parte della società consortile, in qualità di soci, in quanto operanti nel settore dell'arredamento o impegnati nello sviluppo economico o imprenditoriale del Paese, anche attraverso il sostegno e la gestione di attività di formazione e ricerca, i seguenti soggetti:
 - a) le imprese di distribuzione indipendenti;
 - b) le aggregazioni tra imprese della distribuzione;
 - c) le Associazioni provinciali tra Commercianti, direttamente e/o attraverso società o enti di loro emanazione;
 - d) l'Unioncamere e le Camere di Commercio, direttamente e/o attraverso società o enti di loro emanazione;
 - e) le imprese industriali e di servizi alla distribuzione;
 - f) gli istituti e le aziende di formazione, ricerca e consulenza;
- 3) i soci fondatori sopra indicati, entro due mesi dalla data di costituzione della società consortile, intendono procedere ad un aumento del capitale della stessa con l'obiettivo di ampliare la compagine sociale aggregando nuovi soci;

- 4) gli stessi soci fondatori intendono con il presente accordo prevedere alcune disposizioni in ordine alle modalità di ampliamento della compagine sociale, alla nomina dell'organo amministrativo e ai benefici riservati ai soci;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) I soci fondatori rinunceranno all'opzione di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al punto 3) in premessa, delegando il Consiglio di Amministrazione della società consortile a collocare in via privata le quote entro un termine congruo.
- 3) Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, la società INNOVA.COM Soc. Cons. a r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un massimo di altri sette membri, secondo il numero che sarà stabilito dai soci in sede di nomina. In base alla presente scrittura le nomine devono avvenire secondo il seguente schema:
 - 3.1) il Presidente, il vicepresidente e un consigliere sono designati da Federmobili, Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento;
 - 3.2) un componente è designato dalle altre associazioni e sindacati nazionali di categoria del sistema arredo soci della società consortile;
 - 3.3) un componente è eletto dall'assemblea tra una rosa di cinque candidati proposta dalla categoria di consorziati indicata alla lettera f) del punto 2 in premessa;
 - 3.4) gli altri quattro componenti sono eletti dall'assemblea tra una rosa di dodici candidati proposti, in misura di tre candidati ciascuno, dalle categorie di consorziati indicate alle lettere a) e b), insieme considerate, e alle categorie c), d) ed e) del punto 2 in premessa.
- 4) La comunicazione dei componenti designati dai soci di cui ai precedenti punti 3.1) e 3.2) e della rosa di candidati designata dai soci di cui ai punti 3.3) e 3.4) ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi a Innova.com Soc. Cons. a r.l. , entro e non oltre il decimo giorno anteriore all'assemblea convocata per la nomina dell'organo amministrativo.
- 5) Qualora nel corso del mandato dell'organo amministrativo, la cui durata sarà stabilita dall'Assemblea in conformità con lo statuto della società consortile, uno dei componenti designati dai soci di cui ai precedenti punti 3.1) e 3.2) o uno dei componenti eletti dall'assemblea all'interno della rosa di candidati di cui ai punti 3.2) e 3.3) venisse a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, si procederà alla sua sostituzione con i criteri e le modalità sopra indicate.
- 6) Oltre ai diritti derivanti ai soci in quanto tali, vale a dire la partecipazione a pieno titolo alla vita sociale, ivi compreso il concorso alla formazione delle strategie della società consortile, la qualifica di socio conferisce i seguenti specifici benefici, con riferimento alle attività della società consortile previste dall'art. 3 dello statuto:
 - 6.1) soci appartenenti alle categorie a), b) ed e) del punto 2 in premessa (**imprese**):
 - 6.1.1) prezzi agevolati sui corsi multaziendali a calendario e sui corsi per singole aziende o reti di negozi, o comunque personalizzati;
 - 6.1.2) per quanti partecipano ai corsi, accesso alla community a titolo gratuito, o, comunque, a condizioni agevolate;
 - 6.1.3) documentazione didattica multimediale e di ricerca a titolo gratuito o, comunque, a condizioni agevolate;

- 6.1.4) visibilità sul sito www.federmobili.com e sulla rivista FederMobili;
- 6.2) soci appartenenti alle categorie c) e d) del punto 2 in premessa (**associazioni e camere di commercio**)
- 6.2.1) corsi brevi/seminari sul territorio personalizzati a prezzi agevolati;
- 6.2.2) possibilità di offrire prezzi agevolati alle aziende del territorio che intendono partecipare ai corsi multiziendali a calendario o richiedono corsi inhouse o comunque personalizzati;
- 6.2.3) documentazione di ricerca a titolo gratuito o, comunque, a condizioni agevolate;
- 6.2.4) visibilità sul sito www.federmobili.com e sulla rivista FederMobili;
- 6.2.5) visibilità nella comunicazione relativa alle attività del Consorzio.
- 7) Gli specifici benefici di cui al punto precedente saranno usufruibili in funzione delle attività che saranno realizzate nel tempo dalla società consortile.
- 8) In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione della società consortile può riconoscere i benefici di cui ai precedenti punti 6.1.1), 6.1.2), 6.1.3), 6.2.1), 6.2.2) e 6.2.3) anche in capo a non soci, a fronte del versamento del contributo consortile determinato annualmente dall'assemblea dei soci in conformità allo statuto.
- 9) Su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i soggetti non soci di cui al punto precedente, possono assistere all'assemblea dei soci.
- 10) Il trasferimento delle quote sociali e in ogni caso l'ingresso di nuovi soci, fermo restando il gradimento di cui allo Statuto sociale, potrà avvenire solo alla condizione che il nuovo socio sottoscriva i patti contenuti nel presente accordo.
- 11) In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti 3, 4 e 5 precedenti, il socio inadempiente dovrà versare alla società una penale pari a:
- a. € 100,00 (euro cento//00), nel caso in cui abbia espresso un voto non determinante per la nomina di uno o più amministratori;
 - b. € 10.000,00 (euro diecimila//00), nel caso in cui abbia espresso un voto determinante;
- fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 12) Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi dei soci specificati all'inizio del presente accordo.
- 13) Qualsiasi modifica al presente accordo potrà essere effettuata solo per atto scritto.
- 14) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i sottoscrittori del presente accordo in merito all'interpretazione ed all'esecuzione del medesimo, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti d. lgs. n. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano che provvederà alla nomina dell'arbitro unico.

15) Il presente accordo ha durata sino al 30 settembre 2011

26 settembre 2006

Per accettazione

Ragione sociale

Il Legale Rappresentante Nome Cognome

Firma